

Rivista Diocesana Torinese

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

ATTI ARCIVESCOVILI

Per la Beatificazione di Don Bosco

Venerabili Fratelli e Figli carissimi in Gesù Cristo.

Ciò che da molto tempo era nei voti specialmente dei torinesi ecco che sta per compiersi, la Beatificazione del Gran Servo di Dio Don Giovanni Bosco.

Due anni fa io ve la annunziavo vicina quando cioè vi comunicavo il Decreto Pontificio dell'eroismo delle sue virtù; oggi ho la gioia di comunicarvi il Decreto, che approva i miracoli richiesti per la sua Beatificazione. Questo fu pubblicato il 19 Marzo u. s., festa di S. Giuseppe, Patrono della Chiesa Universale, all'augusta presenza del Sommo Pontefice, il quale rilevava la felice coincidenza, essendo stato il Venerabile Don Bosco un grande devoto del Glorioso Patriarca.

Oggi, 9 Aprile, ha luogo in Vaticano la Congregazione plenaria per il così detto Decreto del *Tuto*, nella quale gli Eminentissimi Cardinali, che compongono la Sacra Congregazione dei Riti, decretano che quanto si richiedeva per la Beatificazione tutto fu osservato ed è felicemente compiuto e non resta se non che si proceda alla medesima. Il 21 corrente poi verrà pubblicato detto Decreto, mentre il giorno della Beatificazione, ossia alla lettura del Decreto Pontificio col quale si dichiarerà Beato il nostro Don Bosco, è fissato già per il 2 del prossimo mese di giugno.

Come vedete, VV. FF. e FF. DD., il gran giorno tanto auspicato è molto vicino: lo stesso Santo Padre, che conobbe il Venerabile e conversò con Lui in parecchi giorni che Egli passò nell'Oratorio di Valdocco, desiderava vivamente di glorificare questo gran Servo di Dio, e di far paghi i voti di tutta la Famiglia Salesiana, dei Torinesi e degli innumerevoli ammiratori e devoti del Venerabile in tutto il mondo. Perciò prepariamoci alla solenne celebrazione di un avvenimento che Torino registrerà tra i fasti più gloriosi della sua storia. Don Bosco poi fu una di quelle glorie, che valgono ad illustrare non una città o una nazione, ma il mondo intero.

E non è forse già mondiale la fama e gloria di Don Bosco? Quale nazione o città della terra non ha udito il nome del Servo di Dio, e ammirato le innumerevoli sue opere?

Sono convinto che nessun altro Beato ricevette mai nelle sua Beatificazione onori maggiori e più universali di quelli che riceverà il Beato Don Bosco ed io ho fiducia che l'entusiasmo e l'esplosione di gioia che susciterà in milioni di cuori in ogni parte del mondo la Beatificazione del Gran Servo di Dio, segnerà ovunque un risveglio di Fede, e farà un bene immenso alle anime specie giovanili, delle quali Don Bosco fu indiscutibilmente il più grande Apostolo e benefattore, che ricordi la storia.

E' Dio stesso che l'ha preparato per così grande missione e gli diede doni speciali per soggiogare particolarmente i cuori giovanili.

Ancor fanciullo Egli incominciò il suo Apostolato coi giovanetti dei Becchi e di Castelnuovo d'Asti ove egli è nato, raccogliendoli attorno a sè per insegnare loro il catechismo. Divenuto poi Sacerdote la sua maggior passione (se così mi è lecito chiamarla) fu di tirare a sè i giovani, catechizzarli, avviarli ai SS. Sacramenti, formarli buoni cristiani.

Sono opera sua gli oratorii maschili, che sorgono accanto a tutte le case Salesiane in ogni parte del mondo, ove con metodo nuovo Don Bosco e i suoi Figli, della Pia Società Salesiana da Lui fondata, riuscirono e riescono anche ad ammansare i giovani discoli, a istruire nella religione gli ignoranti ed a condurre di essi turbe innumerevoli alla pratica della virtù, all'amore di Nostro Signore Gesù Cristo.

E' pure noto a tutti l'immenso bene operato da Don Bosco in questo stesso campo coi collegi di studenti e di artigiani.

Sono migliaia di giovani che nelle sue scuole Egli avviò al Sacerdozio. Ben lo sanno le Diocesi specialmente del Piemonte, le quali, in tempi tristissimi e di esiziale penuria del Clero, trovarono nei collegi di Don Bosco un vivaio di ottimi giovani, che avviatisi poi al Sacerdozio arrecarono alla Chiesa ed alle anime efficace conforto.

Dagli oratorii e soprattutto dai Collegi Salesiani è noto come uscirono pure valenti professori, medici, avvocati, giudici, soldati, artisti... e particolarmente uomini onesti, buoni cristiani, ottimi padri di famiglia e cittadini onorati.

Ma la passione di Don Bosco per l'educazione e salvezza della gioventù non assorbiva che in parte quella carità apostolica, che gli ardeva in petto, tant'è che essa si estendeva a tutti i fedeli in quanto glielo acconsentivano le sue gravi occupazioni.

Salvare le anime era l'unica sua brama, il voto più ardente del cuore. Era solito a dire che « Essere sacerdote significava avere in obbligo e continuamente di mira il grande interesse di Dio, la salvezza delle anime ». E si sa come appena fu consacrato sacerdote si consacrò al ministero con tale zelo, che non v'era opera buona, a cui egli non prestasse mano. Le Chiese di Torino, gli Istituti religiosi e financo le carceri l'ebbero predicatore, catechista, confessore impareggiabile.

E anche fuori di Torino richiesto non si rifiutava mai di accorrere moltiplicando se medesimo. Ma la sua carità l'avrebbe portato lontano... ! un sogno misterioso gli aveva additato i popoli infedeli, che giacevano tuttora nelle tenebre dell'errore e nelle ombre di morte spirituale. Oh quanto avrebbe bramato di essere missionario ! E se Dio non lo esaudì, ben vi mandò i suoi Sacerdoti, i suoi chierici, le sue suore, i quali, tutti ripieni del suo spirito e del suo ardore apostolico, ormai penetrarono in ogni parte del mondo, facendovi colle innumerevoli loro opere, in ben cinquant'anni di vita missionaria, un bene immenso.

Nè fu pago il Servo di Dio di consacrare alla salvezza delle anime tutte le sue forze, giacchè trovò tempo e modo di moltiplicare immensamente il bene anche coi suoi scritti. Sarebbe incredibile se non ne avessimo le prove, che un uomo assorbito come Don Bosco da gravissime e innumerevoli occupazioni, facendosi egli tutto a tutti, trovasse ancora tempo a scrivere. E i suoi libri sono molti, pregevolissimi, alcuni di pietà raggiunsero una tiratura favolosa, segno evidente del loro pregio e del bene che vi facevano.

Ma Don Bosco aveva il segreto di tanta sua attività e fecondità di bene che faceva, e questo era la sua devozione figliale a Maria SS. Ausiliatrice. Si direbbe che vi fosse un'intesa fra lui e la sua Madonna. Giacchè in tutte le necessità sue, gravissime e difficili, Egli non perdeva mai la sua calma, e con la semplicità e fiducia di figlio, si rivolgeva a Maria Ausiliatrice, e la Madonna era pronta ad aiutarlo. Cosa non ha fatto Don Bosco colla intercessione di Maria Ausiliatrice ? Se le opere sue sono sbalorditive, e non si comprende come un uomo senza mezzi, senza autorità e prestigio nel mondo, sia riuscito a dar vita ad un'opera colossale, che si estende quanto il mondo... si deve comprendere che qui vi fu il dito di Dio e ciò coll'intervento della SS. Vergine, che Don Bosco onorò e sapeva onorare da santo.

E non soltanto per sè Don Bosco godeva di così ampia protezione della Vergine; giacchè Egli a Maria Ausiliatrice indirizzava le innumerevoli persone, che ricorrevano a Lui per consiglio e per aiuto promettendo egli di pregare per loro, e tutti esperimentavano l'efficacia delle sue preghiere e la bontà della celeste Regina.

Quante grazie e anche miracoli Egli ottenne dalla Madonna per infermi, derelitti, infelici di ogni maniera che si raccomandavano a Lui !

Impariamo ancora noi dal Servo di Dio ad essere veramente devoti della SS. Vergine, ed esperimenteremo anche noi l'efficacia del di Lei Patrocinio.

Intanto, ripeto, prepariamoci a celebrare la Beatificazione di questo nostro grande Beato !

Non dubito che Torino saprà farsi onore nella prossima ricorrenza in cui Don Bosco verrà innalzato agli onori degli altari. Ricorda Torino e dovrà ricordare i benefici fattile dal Venerabile e l'onore mondiale che le è venuto da Lui!

Anzitutto Torino dovrà farsi onore col partecipare al pellegrinaggio, che avrà luogo a Roma per assistere alla Beatificazione del Servo di Dio, e poi alle feste solennissime, che si faranno nel Santuario di Maria SS. Ausiliatrice nei giorni 9-10-11 Giugno, accostandosi tutti i Torinesi ai SS. Sacramenti, onde ottenere dal nuovo Beato quel Patrocinio, che Egli nella sua carità, che ora in Cielo è perfetta, non ci negherà avendo speso tutta la sua vita per il bene della sua Città.

Raccomando in modo speciale ai giovani tutti della nostra amata Archidiocesi ed in particolare modo a quelli inscritti agli oratori, ai circoli cattolici, che si preparino a celebrare il grande avvenimento, fiduciosi che per loro il Beato otterrà grazie speciali, acciò possano diventare buoni cristiani quali Egli bramava.

Colla fiducia che la prossima Beatificazione di Don Bosco varrà non solo ad ottenerci grazie dal Cielo, ma anche a farci tutti veramente più buoni, devoti di Maria SS. Ausiliatrice e amanti di Gesù Cristo Salvatore nostro, vi benedico tutti di vero cuore.

Torino, 9 Aprile 1929.

aff.mo in Gesù Cristo

* GIUSEPPE Card. Arcivescovo

Il Decreto sulla validità dei miracoli.

Con quanta copiosa abbondanza l'onnipotente Iddio abbia benedetto il suo Servo Giovanni Bosco e la Pia Società da lui istituita a vantaggio ed in aiuto del popolo è messo chiaramente in luce dai doni di natura e di grazia onde lo volle arricchito, dalle opere insigni da lui compiute, dallo sviluppo e dalle nuove case della sua Pia Società aperte e consolidate in tante regioni, anche delle più lontane parti del mondo, non ostante la quasi assoluta mancanza dei mezzi occorrenti.

Poichè il servo di Dio, nato di povera famiglia, fin dalla prima età, si mostrò ornato di numerose ed egregie doti, ed incominciò e condusse a compimento tali e tante opere per l'educazione della gioventù, che non avrebbero potuto sostenersi senza ricchezza di mezzi e prestigio di autorità. Ed egli strenuamente si affaticò a superare ogni ostacolo, a vincere ogni contrarietà, a cattivarsi colla dolcezza l'animo ed il cuore degli avversari, mostrandosi così uomo di alti sensi, non da altro mosso e sostenuto che dall'ardente desiderio della salvezza delle anime. Così si adoperò bene a formare la sua incipiente Pia Società, lavorò felicemente a svilupparla a propagarla non soltanto in più parti d'Europa, ma la trapiantò perfino nelle lontane regioni dell'America. Ed ora i suoi figli, progredendo ancor più lontano, fino nelle plaghe dell'Estremo Oriente, largamente compiono opera di evangelizzazione con costanza apostolica e degna di lode.

Il Venerabile Servo di Dio, anche nelle maggiori strettezze amava usare una generosa carità, nè rimandava alcun indigente senza averlo soccorso.

Spesso, quando ne era richiesto, svelava anche i segreti delle coscienze prediceva il futuro e godeva di ridonare la pace alle anime angustiate. Guariva anche le infermità corporali ed era sua delizia fare continuamente del bene a tutti. Spinto da questo santissimo desiderio, fondò anche un Istituto di sacre Vergini che intitolò « *Figlie di Maria Ausiliatrice* », istituto anche esso assai diffuso e che dà alla Chiesa nobili frutti di salute.

Trapassò, diletto a Dio ed agli uomini, conservando il suo ardente desiderio di fare del bene e lasciando dolcissimo ricordo di sé in ogni ceto di persone. Subito dopo la sua morte, cominciò a correre la fama dei suoi prodigi, specialmente di guarigioni, tra cui i diligentissimi attori della causa, due ne scelsero, e fattone il processo apostolico, li presentarono alla Sacra Congregazione dei Riti perchè pronunciasse il suo giudizio sulla verità degli asseriti miracoli.

La prima guarigione riguarda Suor Provina Negro, la quale affetta da ulcere rotondo allo stomaco era tormentata dai più atroci dolori. Conosciuta la maligna natura della malattia che difficilmente sarebbe guarita anche in lungo spazio di tempo, l'ammalata pensò di sperimentare l'aiuto divino, e dopo avere invocato l'intercessione del Venerabile Giovanni Bosco ed averne inghiottito con somma fiducia una reliquia, si trovò immediatamente libera e perfettamente guarita. La sua guarigione fu dichiarata prodigiosa da tutti e specialmente dai medici.

La seconda guarigione riguarda Teresa Callegari, afflitta da più malattie interne, che ribelli ad ogni cura l'avevano condotta allo stato di marasma, ed era dichiarata dai medici in fin di vita. Né mal si apponevano gli egregi dottori, poichè la gravissima malattia onde ella era travagliata, era veramente organica, comportante varie lesioni anatomiche come evidentemente dimostrarono e deposero con giuramento tre periti, all'uopo chiamati dalla S. Congregazione dei Riti. In tale congiuntura invocata l'intercessione del Venerabile Giovanni Bosco, la predetta Teresa Callegari rimase all'istante guarita non da una, sibbene da tutte le sue gravi infermità, asserendo subito e proclamando essa stessa il prodigo.

Istituito il processo apostolico delle due guarigioni, fattane accuratissima discussione e dichiaratane la legittimità, il giorno 24 gennaio 1928 si tenne la Congregazione antipreparatoria presso il Reverendissimo Cardinale Antonio Vico di felice memoria, Relatore della Causa, e l'11 dicembre dello stesso anno fu radunata la Congregazione preparatoria nel palazzo Vaticano. Di poi, il 5 del corrente marzo, vi fu la Congregazione generale, alla presenza del Santissimo Signor Nostro Pio Papa XI e, proposto dal Reverendissimo Cardinale Alessandro Verde, Relatore della Causa, il quesito: *Se e di quali miracoli consti nel caso ed al fine di cui si tratta*, tutti gli intervenuti, sia i Reverendissimi Cardinali che Padri Consultori, per ordine, diedero la loro risposta. Dopo di che il Santo Padre si riserbò di proferire il suo giudizio, mostrando però non dubbi segni della letizia dell'animo suo. Frattanto esortò tutti ad impetrare colla preghiera maggiore chiarezza di luce divina in cosa di tanta importanza.

Avendo di poi stabilito di render pubblica la sua sentenza decretoria, designò questo auspicatissimo giorno della festa di S. Giuseppe, Patrono Universale della Chiesa Cattolica, venerato con particolare devozione dal Venerabile Giovanni Bosco, e dopo aver celebrato con fervore il divin Sacrificio, chiamati a sé i Reverendissimi Cardinali Camillo Laurenti, Prefetto della S. Congregazione dei Riti ed Alessandro Verde, Ponente della causa insieme col Rev. Mons. Carlo Salotti, Promotore Generale della Fede e l'infrascritto Segretario, alla loro presenza passò in un'altra nobile aula,

sedé sul trono e decretò solennemente: « constare della istantanea e perfetta guarigione di Suor Provina Negro da un ulcere rotondo allo stomaco e così pure della istantanea e perfetta guarigione di Teresa Callegari da poliartrite acuta postinfettiva e da altre lesioni che avevano ridotta la malata allo stato di marasma ».

E ordinò di pubblicare il presente decreto e di inserirlo negli atti della Sacra Congregazione dei Riti il 19 Marzo 1929.

CAMILLO Card. LAURENTI
Prefetto della Sacra Congreg. dei Riti.

ANGELO MARIANI, Segretario.

Il Discorso del Santo Padre

Il Santo Padre rispondeva con un discorso, iniziando con la affermazione essere la voce, la grande voce dei miracoli che scendeva oramai sul sepolcro del fedele servo di Dio pr aggiungergli gloria, per rendere sempre più grandi e più splendidi gli splendori della sua gloria. Ed era veramente mirabile (per dire quello che balza agli occhi del cuore) come nella sua delicatezza e si direbbe, anche eleganza, la Divina Bontà sa così bene disporre, combinare e far incontrare le cose.

Il decreto dei miracoli del Ven. Giovanni Bosco, di questo divoto di S. Giuseppe, doveva pubblicarsi proprio nel giorno della festa di San Giuseppe, e quando questa festa è felicemente e senz'altro un giorno di festa per tutti, nel medesimo modo e nel medesimo senso, in piena unità di menti e di cuori. Si poteva pensare che S. Giuseppe medesimo si sia in qualche modo incaricato di premiare così il grande servo di Maria, della sua castissima Sposa, alla quale il Ven. Giovanni Bosco procurò sempre tanto tributo di pietà e di devozione in quel culto particolare di Maria Ausiliatrice, indivisibile ormai dal suo nome e dall'opera sua e dalle innumerevoli diramazioni di questa in tutte le parti del mondo.

Ed altrettanto bella, delicata, significativa appariva — continuava il Santo Padre — quell'altra coincidenza di cose che era stata così opportunamente ricordata. All'indomani di quell'avvenimento di cui oggi, certamente, per lungo tempo ancora, tutto il mondo gode e ringrazia il Signore; all'indomani di quell'evento risuona la proclamazione dei miracoli di Don Bosco, di questo grande, fedele e veramente sensato servo della Chiesa Romana, della Santa Sede, di questa Santa Sede Romana: perchè egli tale fu sempre veramente. Il Santo Padre lo aveva potuto attingere da lui, dalle stesse sue labbra: questa composizione del deplorato dissidio stava veramente in cima ai pensieri ed agli affetti del suo cuore, ma come poteva esserlo in un servo veramente sensato e fedele; non col desiderio di una conciliazione come che fosse, così come molti erano andati per molto tempo almanaccando, arruffando e confondendo le cose; ma in modo tale che innanzi tutto si assicurasse l'onore di Dio, l'onore della Chiesa, il bene delle anime.

Diceva Sua Santità di aver ciò attinto dalle stesse sue labbra perchè (ed anche in questo riconosceva un'altra mirabile disposizione di Dio un'altra delle sue delicatissime combinazioni), sono oramai quarantasei anni e Gli pare ieri, anzi oggi, di vederlo ancora così come allora, lo aveva veduto e lo aveva ascoltato passando qualche giorno della Sua vita con lui, sotto lo stesso tetto, alla stessa mensa, ed avendo più volte la gioia di poterSi trattenere lungamente con lui, pur nella ressa indescrivibile

delle occupazioni del Servo di Dio; giacché era questa una delle caratteristiche più impressionanti in Don Bosco: una calma somma, una padronanza del tempo, da fargli ascoltare tutti quelli che a lui accorrevano con tanta tranquillità come se non avesse null'altro da fare. Era questa non ultima tra le perfezioni che fu dato di ammirare nella sua vita, alla quale non mancò neanche il dono della profezia, che però — aggiungeva sorridendo Sua Santità — non si manifestò nel prevedere quello che è oggi avvenuto. Chi avrebbe mai detto allora che dopo tanti anni, dopo un avvenimento così grande, come quello che or ora era stato ricordato alla presenza del Papa, Iddio lo avrebbe chiamato a proclamare nella solennità e nella autorità dei Decreti della Chiesa, quei miracoli la cui luce risplende ora sul sepolcro di Don Bosco, preparando i sommi onori dell'altare?

E quei miracoli, — proseguiva Sua Santità — tutti sanno ormai che non sono altro che un supplemento di quelli che sotto ogni rispetto rifuggono nella figura di Don Bosco. Sono innumerevoli infatti i miracoli che già in vita sua e dopo la sua morte, con la maravigliosa continuazione dell'Opera Sua Iddio è venuto operando nel nome del fedele Suo Servo. Quelli che sono stati scelti fra i molti per essere sottoposti all'indagine più accurata e alle prove giudiziarie più rigorose, non sono che una rappresentanza, nelle forme giuridiche che non poteva mancare. Sono bellissimi, ma tanti altri ve ne sono non meno belli e splendidi, fino ad avere una cotal divina eleganza nelle circostanze. Ma vi sono ancora tante altre mirabili cose; e tutti coloro che hanno letto qualcuna delle tante vite di Don Bosco, che finora furono pubblicate, ed in tante diverse lingue, quelli che le leggeranno in appresso, possono ben rendersi conto di quanto sia stato vero — come così opportunamente poco prima era stato detto — che nella vita del servo di Dio il soprannaturale era quasi divenuto naturale, lo straordinario era quasi divenuto l'ordinario. Gi è che questi doni soprannaturali erano come altrettante stelle scintillanti sopra un cielo tutto splendido e sereno, quasi a dare risalto sempre maggiore ad una vita che era, già per sé, tutto un miracolo.

Nella Bolla di Canonizzazione di S. Tommaso d'Aquino, notava l'Augusto Pontefice, è detto che, seppur nessun altro miracolo vi fosse stato, ogni articolo della sua Somma era un miracolo. Ed anche ora si può ben dire che ogni anno della vita di Don Bosco, ogni anno, ogni momento di questa vita furono un miracolo, una serie di miracoli. Quando si pensi alla campagna solitaria di Becchi, dove il povero fanciullo pasceva il gregge paterno, ai primi piccoli inizi dell'opera di Santa Filomena e poi agli altri più gravosi e pensosi (per quelli che sapevano pensare) di Valdocco, quando si pensi alle grandi opere a cui egli dava vita proprio dal niente, come al Tempio di Maria Ausiliatrice che egli incominciò con venti centesimi in tasca; e poi si guardi allo sviluppo meraviglioso delle sue imprese, a quelle tre famiglie dei Salesiani, propriamente detti, delle Suore di Maria Ausiliatrice ed a quella mirabile legione di Cooperatori che egli stesso soleva chiamare la « longa manus » di Don Bosco — e veramente (il Santo Padre lo aveva sentito dalle stesse labbra sue) egli aveva le mani lunghe e le sapeva estendere ad abbracciare tutto, a penetrare tutto il mondo, a moltiplicare le cose in modo magnifico — quando si pensi alle centinaia e centinaia (e Sua Santità non risaliva colla memoria ai ricordi di quarantasei anni fa, ma ad altri più vicini che arrivavano ad una ventina di anni addietro) di chiese e cappelle salesiane delle quali ben 300 già ne erano aperte or è un ventennio; quando si pensi alle centinaia di migliaia e certamente a qualche milione di ex allievi usciti dalle diverse case di Don Bosco, da quelle della più alta istruzione, fino alle scuole professionali per i più umili mestieri;

quando si ponga mente a tutto questo non si potrà rimanere che veramente attoniti come davanti ad uno dei più straordinari miracoli. E da venti anni in qua, fino a questo momento, a qual numero mai sono giunti i figli di Don Bosco, le figlie di Maria Ausiliatrice, i Cooperatori Salesiani?

Quando si riflette — continua Sua Santità, accennando al una delle più caratteristiche forme di apostolato del Servo di Dio — che Don Bosco era un uomo che sembrava avere tutt'altro da fare, tutt'altro che il tempo per lo studio propriamente detto, e che pure tanti libri uscirono dalla sua penna, perchè sono almeno settanta i libri e libretti di educazione popolare di cui egli fu l'autore; quando si pensa che la sua « Storia d'Italia » ha avuto finora ventisei edizioni e trenta o quaranta ne ha avute la sua « Storia Sacra », ed i suoi libri di pietà « Il giovane provveduto », « La figlia cristiana », venti anni fa, già erano alla loro seicentesima edizione; e poi alle letture popolari, alle letture cattoliche che già venti anni fa avevano raggiunto dieci milioni di esemplari, e al « Bollettino Salesiano » che vede la luce in tante lingue ed allora era pubblicato in trecento mila esemplari, e adesso certamente molto di più; quando si osserva una così immensa messe di bene, viene da chiedersi: come mai tutto ciò è potuto avvenire? E la risposta non può essere che questa: è la grazia di Dio, è la mano di Dio Onnipotente che ha disposto tutto questo. Ma donde questo gran Servo di Dio ha attinto l'energia inesauribile per bastare a tante cose? C'è il segreto ed egli stesso lo ha continuamente rivelato in un motto che assai spesso nelle opere Salesiane ricorre; è la frase dettata dal cuore del Venerabile Fondatore: *Da mihi animas, cetera tolle*, dammi le anime e prendi tutto il resto. Ecco il segreto del suo cuore, la forza, l'ardore della sua carità, l'amore per le anime, l'amore vero, perchè era il riflesso dell'amore verso Nostro Signor Gesù Cristo e perchè le anime stesse egli vedeva nel Pensiero, nel Cuore, nel Sangue prezioso di Nostro Signore; cosicchè non v'era sacrificio o impresa che non osasse affrontare per guadagnare anime così intensamente amate.

Questa — esclama commosso il Santo Padre — è appunto la bellissima particolarità di questa figura di grande amatore delle anime (*amator animarum*) proprio come fu detto che risorge oggi al mondo nella luce del miracolo e s'impone ora più che mai all'attenzione, all'ammirazione, all'imitazione di tutti. Perchè se non tutti possono aspirare a far tanto — per quanto un grande amore, una grande sollecitudine, un grande impegno in ogni direzione ed in ogni condizione sarebbe capace di fare miracoli; e quanti avessero nel cuore un po' di quella abnegazione, di quel sacrificio che sa ispirare la carità vera, potrebbero operare dei veri prodigi per il bene delle anime — se non tutti possono mirare tanto alto, chi è che non può fare qualche cosa di bene, quando si vede il male dilagare in misura così spaventosa, quando si vedono tante anime trascinate dalla sensualità, quando si vedono tante anime, specialmente giovanili, travolte da quel miraggio fascinatore della vanità che fa perdere il senso del bene? E' questa appunto quella partecipazione all'apostolato alla quale il Santo Padre continuamente chiede a tutti coloro che hanno un cuore o un sentimento, quella partecipazione all'apostolato gerarchico che è lo scopo e l'anima dell'Azione Cattolica e che deve tutta penetrarla in ogni sua attività.

Ma il Papa voleva ancora trarre un altro pensiero dalle meraviglie di Don Giovanni Bosco, altamente bello e consolante. Ed è intorno alla fedeltà di Dio verso il suo umile, fedele, generoso servo. Poichè questa è veramente tra le più belle e consolanti promesse della bontà di Dio verso le sue creature. Quel servo fedele che ha risposto nella sua semplice, umile fedeltà al suo

Signore, quel povero figlio, buono a nulla secondo il mondo, ecco che Iddio lo ha scelto per far risuonare la sua voce fin nelle parti più remote del mondo ed oggi lo chiama per aprire la sua tomba, rivolge la pietra che chiude quel sepolcro e un giorno di gloria e di resurrezione, proprio in questi giorni che preannunziano a ricordo della stessa divina resurrezione sua.

E' un pensiero che dobbiamo ricordare specialmente quando Dio ci domanda qualche lavoro, qualche abnegazione, qualche sacrificio per la gloria sua. E quello che dobbiamo rispondere ben lo sappiamo quando ricordiamo che il Divino Redentore ha detto: « Qui confitebitur me coram hominibus: confitebor et ego eum ante patrem meum; chi mi avrà confessato davanti agli uomini, lo confesserò anch'io davanti al Padre mio ». Don Bosco con tutta la sua vita, con tutta la sua opera, con la vita e con l'opera delle istituzioni che hanno continuato l'attività sua, ha realmente confessato Iddio davanti agli uomini, ed ecco che Iddio lo riconosce e lo glorifica davanti a tutto il mondo.

Il Santo Padre termina dicendo che con questi pensieri e sotto questi luminosi riflessi, non Gli restava che impartire l'Apostolica Benedizione, innanzi tutto ai figli di Don Bosco, alle Figlie di Maria Ausiliatrice, ai Cooperatori salesiani, a tutte le loro Case e Missioni sparse per tutto il mondo. Su tutto questo insieme vasto, fervido e fecondo di opere sante e poi ancora su tutti i presenti e su tutto quello e tutti quelli che ciascuno di loro aveva nel pensiero e nel cuore. Egli impartiva la Benedizione Apostolica.

Per la raccolta degli scritti della Serva di Dio Teresa Valsè-Pantellini, Religiosa professa delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

In adempimento delle Apostoliche prescrizioni, dovendosi raccogliere gli scritti che sono attribuiti alla Serva di Dio Teresa Valsé-Pantellini Suora Professa delle Figlie di Maria Ausiliatrice, ordiniamo ai fedeli di questa Archidiocesi, i quali conservassero, o sapessero che da altri si conservino scritti della detta serva di Dio, o di propria mano, o da lei dettati, siano manoscritti, siano messi a stampa, di presentarsi fra lo spazio di due mesi nella nostra Curia Arcivescovile a darne le opportune notizie per adempierne poi la giuridica consegna sotto le consuete pene spirituali.

Quei fedeli che per divozione volessero tenere presso di loro gli originali, ne potranno rilasciare copie autentiche.

Siamo sicuri che tutti asseconderanno le somme diligenze che adopera la Santa Sede nelle Cause di Beatificazione e di Canonizzazione dei Servi di Dio, le quali sono le più rilevanti nella Cattolica Chiesa.

Torino dal Palazzo Arcivescovile, 5 Aprile 1929.

GIUSEPPE Card. GAMBA, Arciv.

ATTI DELLA CURIA ARCVESCOVILE

E COMUNICATI DIOCESANI

Nomine.

Teol. COLLA Pietro, Vice Curato a Buttiglier Alta, nominato Vicario Economo della stessa Parrocchia.

Necrologio

Sac. STUARDI Silvestro di Riva di Chieri, Priore di Vallongo (Carmagnola) morto ivi il 22 marzo, di anni 69.

Sac. GATTINO ANGELO, di Cavallermaggiore, Cappellano Economo all'Ospedale di Cavallermaggiore, morto ivi il 23 marzo, di anni 64.

Sac. ARMELLINO Angelo, di S. Mauro Torinese, Prevosto di Tavernette (Cumiana), morto ivi il 28 marzo, di anni 83.

Sac. CINZANO Prof. Giovanni, di Pecetto Torinese, domiciliato in Torino, morto ivi il 3 aprile d'anni 74.

Sac. OSTORERO Francesco, di Giaveno, Cappellano Ospedale S. Spirito in Bra, morto ivi il 3 aprile, di anni 62.

Disposizioni circa gli Ufficiali di Curia.

In seguito alla prolungata malattia del Rev. Mons. Giuseppe Corno ed al ritiro dall'Ufficio di Curia del R.mo Mons. Mauro Rocchietti, onde provvedere la nostra Curia degli occorrenti Ufficiali, secondo l'organico previsto dal nuovo regolamento, come da Decreto Arcivescovile del 12 Marzo u. s., — in attesa di assegnare un secondo segretario — vennero nominati:

Cancelliere Arcivescovile: il R.mo Mons. Carlo Maritano già Cancelliere aggiunto.

Pro-Cancelliere: il R.mo Can. Agostino Passera, già 1.o Segretario della Curia.

Primo Segretario: il R.mo Teol. Pio Battist, già segretario aggiunto.

Cassiere: il M. R. Teol. Matteo Obert già cassiere aggiunto.

Il R.mo Mons. Giuseppe Corno, continua ad essere inscritto nel ruolo degli Ufficiali di Curia col titolo di « Cancelliere onorario ».

Nomina dei Nuovi Esaminatori e Giudici pro-Sinodali e dei Parroci Consultori

Con Decreto Arcivescovile in data 9 Aprile 1929, secondo le norme canoniche vigenti, venivano nominati i nuovi Esaminatori e Giudici Pro Sinodali e i Parroci Consultori, da restare in carica secondo le stesse regole canoniche.

Esaminatori Pro-Sinodali

Can. Benna Luigi — Mons. Bianchetta Tommaso — Can. Boccardo Luigi — Can. Chiaudano Bartolomeo — Can. Coccolo Luigi — Mons. Duvina Francesco — Teol. Gaido Agostino — Teol. Griffa Stefano — Monsignor Maritano Carlo — Can. Molinari Antonio — Can. Paleari Francesco — Can. Piovano Giuseppe — Mons. Pola Giuseppe — Can. Ronco Stefano

— Don Gennaro Andrea, Prof. Salesiano — P. Ceslao Pera O. P. — P. Gennaro Celestino Prof. O. M.

Giudici Pro-Sinodali.

Can. Benna Luigi — Can. Bues Domenico — Mons. Condio Luigi — Can. De Alexandris Luigi — Can. Capitani Giudo — Can. Imberti Francesco — Can. Franco Carlo — Teol. Griffa Stefano — Mons. Marenco Bernardo — Can. Ronco Stefano — P. Taverna Giuseppe S. J. — Padre Valsaro Stefano O. P.

Parroci Consultori

Mons. Bianchetta Tommaso — Can. Imberti Francesco — Teol. Gaido Agostino — Mons. Pola Giuseppe — Mons. Gruero Domenico — Can. Corino Davide.

Avviso per i patentini

Si rammenta a tutti gli interessati che i patentini di confessione ancora giacenti in Curia devono essere ritirati con sollecitudine.

Nel contempo si rileva che un certo numero di patentini personali non furono ancora presentati per la conferma. Si fa noto che col 1.o Maggio p. v. resta *ipso facto* sospesa la facoltà di confessare a quanti non abbiano prima ottenuto la conferma della facoltà stessa.

ATTI DELLA SANTA SEDE

SACRA PENITENZERIA APOSTOLICA

(A. A. S. - Aprile 1929)

Circa il privilegio giubilare concesso ai sacerdoti in favore delle anime purganti.

Sacrae Poenitentiariae Apostolicae sequens dubium pro opportuna solutione exhibitum fuit:

« Utrum *privilegium personale*, hoc anno iubilari in Constitutione Apostolica « Auspicantibus Nobis » sacerdotibus concessum, sit consuetum personale *privilegium altaris* vi cuius sacerdotes, pro defuncto celebrantes Indulgentiam plenariam acquirere et applicare valeant animae pro qua Missam celebrant; vel potius ita intelligendum sit ut sacerdotes, Sacrum litantes in quolibet Missae Sacrificio plenariam Indulgentiam lucrari et applicare possint, independenter a Missae applicatione, uni animae, in Purgatorio detentae, ab ipsis ad libitum designatae ».

Et Sacra Poenitentiaria Apostolica, re mature perpensa, respondendum censuit:

« Negative ad primam partem, Affirmative ad secundam ».

Facta autem de praemissis relatione SS.mo D. N. Pio divina Providentia Pp. XI, ab infrascripto Regente eiusdem Sacri Tribunalis, in audiencia diei 1 Martii 1929, idem SS.mus Dominus responsum Sacrae Poenitentiariae benigne adprobavit, confirmavit et pubblici iuris fieri mandavit.

Datum Romae, ex Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 8 Martii 1929.

L. * S.

S. LUZIO, *Regens.*

A. Anelli, *Substitutus.*

COMMISSIONE PONTIFICIA
PER LA INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE
(A. A. S. - Aprile 1929)

I. DE SACRIS BENEDICTIONIBUS.

D. - An verba *ritibus ab Ecclesia* praescriptis de quibus in canone 349 paragr. 1, n. 1, ita intelligenda sint ut Episcopi in sacris benedictionibus prohibeantur solo crucis signo uti, quum peculiaris formula in libris liturgicis non praescribitur.

R. - Negative. —

II. DE IMPEDIMENTO PUBLICAE HONESTATIS.

D. - An vi canonis 1078 ex solo actu ut aiunt, civili inter eos, de quibus in canone 1099, paragr. 1, independenter a cohabitatione oriatur impedimentum publicae honestatis.

R. - Negative.

III. DE DISPENSATIONE AB ABSTINENTIA ET IEIUNIO.

D. - An *magnus populi concursus*, de quo in canone 1245, paragr. 2, habeatur etiam per extraordinarium concursum fidelium unius tantum paroecciae ad festum in ecclesia celebrandum.

R. - Affirmative.

IV. DE POSITIONIBUS SEU ARTICULIS ARGUMENTORUM.

D. - An secundum canonem 1761, paragr. 1, servari possit praxis, vicuius iudex cum altera parte communicare solet positiones seu articulos argumentorum, super quibus testes sunt examinandi, ut interrogatorium conficiat exhibeatque iudici.

R. - Affirmative, remoto tamen subornationis periculo.

V. DE IURE ACCUSANDI MATRIMONIUM.

D. - Utrum vox *impedimenti* canonis 1971, paragr. 1, n. 1, intelligenda sit tantum de impedimentis proprie dictis (can. 1067-1080), an etiam de impedimentis improprie dictis matrimonium dirimentibus. (can. 1081-1103).

R. - Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Datum Romae, die 12 mensis martii 1929.

P. Card. GASPARRI, Praeses.

I. BRUNO, Secretarius.

Pontifica Commissio pro Russia.

(A. A. S. - Marzo 1929)

MONITUM

DE RUSSIS AD CATHOLICAM FIDEM REDEUNTIBUS

Haud raro evenit ut aliquis e Russis extra patriam commorantibus sive clericus sive laicus, Dei adiuvante gratia, in sinum Ecclesiae Catholicae redeundi manifestet desiderium atque loci Ordinarium eiusve delegatum supplex adeat ut ad abiurationem et Fidei professionem in foro externo admittatur.

Ne in re tanti momenti faciliores se praeebeant, praesertim si de personis sibi minime vel parum notis agatur, Ordinarii locorum monentur ut quotiescumque de clericis agatur, sive sacerdotes sint sive solummodo diaconi singulos, casus huic Pontificiae Commissioni vel, ubi adsit, Apostolico

Legato mature exponant, atque iuxta peculiares instructiones quae pro opportunitate ipsis traditae fuerint sese gerant.

Interdum non erunt oratores reiiciendi vel deserendi, sed prudenti sacerdoti commendandi qui ipsos catholicam doctrinam doceat eorumque mores et animum perscrutetur et vigilet.

Datum Romae, ex aedibus Pont. Commissionis pro Russia, die 12 mensis Ianuarii, anno 1929.

A. CARD. SINCERO, Praeses.

L. * S.

Carolus Margotti, Secretarius.

COMMISSIONI ED OPERE DIOCESANE

Per il Giubileo Sacerdotale del Papa

Il Comitato Diocesano per il Giubileo Sacerdotale del Santo Padre Papa Pio XI, oltre alla consueta festa del Papa, già celebrata nella III Domenica di Quaresima, che non doveva essere che l'apertura dell'anno giubilare, ha stabilito come *festa straordinaria, grandiosa, solenne per tutta la Diocesi nostra la Domenica 12 maggio, giorno onomastico del Santo Padre.*

La data è certo delle più propizie e delle più favorevoli per dare a tale festa la maggiore solennità possibile.

Essa dovrà rivestire un triplice carattere.

1) Preghiera; 2) Propaganda; 3) Raccolta di offerte.

I. - PREGHIERA.

I fedeli, e primi fra tutti i nostri Organizzati, dovranno in quel giorno raccogliersi ai piedi dei nostri altari in SS. Comunioni, in Ore di Adorazione per pregare secondo le intenzioni del Padre comune.

II. - PROPAGANDA.

La propaganda si effettuerà con discorsi, conferenze, accademie, secondo la possibilità delle Parrocchie e colla distribuzione di fogli volanti, quali: « Il Giubileo di Pio XI », « Aiutiamo il Papa », Il Papa della Conciliazione », che a modico prezzo si possono ritirare presso la Giunta Diocesana (Corso Oporto, 11).

III. - RACCOLTA DI OFFERTE

Questa raccolta si effettuerà colla colletta in chiesa e col far setto- scrivere le unite schede, che sarà bene far circolare presso tutti i fedeli, le associazioni, istituti, collegi, RR. Suore, ecc.

Sarà necessario far notare ai fedeli che tale offerta servirà per l'acquisto del Giubileo ed è destinata per le opere di Preservazione e Propagazione della Fede, fra le quali opere è certamente il Seminario che prepara i Sacerdoti ai quali spetta per divina missione la propagazione e preservazione della fede in mezzo al popolo.

Essendo fin d'ora tali elemosine destinate alla erezione del nuovo Seminario, faranno opera altamente meritoria quanti, oltre alle piccole offerte dei fedeli, vorranno sollecitare offerte maggiori da persone ricche, da istituti di credito, banche, ecc.

Le offerte e le schede, debitamente riempite saranno poi inviate ai seguenti recapiti:

Curia Arcivescovile — Giunta Diocesana, Corso Oporto, 11 — Canonicus Franchino, Seminario Metropolitano.

Il Comitato Diocesano ha poi formulato per tale data solenne il seguente programma di massima da svolgersi in Torino.

AL MATTINO: S. Messa, Fervorino e S. Comunione generale delle Associazioni Cattoliche e dei fedeli nelle proprie Parrocchie.

Ore 10: Solenne Pontificale in Duomo, coll'intervento delle Autorità e delle Associazioni Cattoliche con bandiera.

Ore 16: Solenne Ora di Adorazione in Duomo, predicata da un Ecc.mo Vescovo.

Ore 21: Commemorazione del Papa in un pubblico teatro cittadino, con intervento delle Autorità.

Nelle parrocchie della Diocesi si osserverà in proporzione il medesimo programma, avvertendo che anche fuori Torino sarà bene rivolgere invito a tutte le Autorità.

Siamo sicuri che la Diocesi nostra vorrà in quel giorno non venire meno alle sue gloriose tradizioni di attaccamento e di fedeltà al Sommo Pontefice e sarà tutta un'anima ed un cuor solo per dire a Lui la parola dell'amore e dell'ubbidienza.

*GIUSEPPE Card. Arcivescovo, Presidente Comitato Onorario.

* GIOVANNI BATTISTA PINARDI, Presidente Comitato Esecutivo.

Comitato Onorario per il Giubileo del Papa

PRESIDENTE: S. E. il Sig. Cardinale Giuseppe Gamba, Arcivescovo.

VICE PRESIDENTI: S. E. Mons. Costanzo Castrale, Vicario Generale; S. E. Mons. Filippo Perlo, Vesc. Tit. di Maronia; S. E. Mons. Luigi Mazzini, Vesc. Tit. di Filadelfia; Mons. Francesco Duvina, Pro Vicario Gener.

MEMBRI: Adami Damigella Adelina per il Terz'Ordine Francescano — Allasia Teol. Avv. Tommaso, Vic. For. di Rocca Canavese — Anglois ing. Luigi per il Terz'Ordine Francescano — Antonietti Sac. Giovanni Vic. For. di Fiano — Audino P. Angelo, pei PP. Maristi — Avogadro di Valdengo C.ssa Luisa per l'Opera dei Tabernacoli — Balma Agostino presidente Adorazione Quotid. Univ. Perpetua — Barale Sac. Vincenzo, Vic. For. di Andezeno — Barbero Mons. Giuseppe Vic. For. di Casalborgone — Battaglia Maria per le Damine B. Luisa di Merillac — Berruti P. Massimo, Prov. Carmelitani Scalzi — Bertagna Can. Giacomo, Vic. Foraneo di Venaria Reale — Borio P. Antonio, Sup. Sacramentini — Bottalo Mons. Edoardo Vic. For. di Piossasco — Bovetti Avv. Cav. Giovanni, Delegato Regionale G. C. I. — Bricarelli Avv. Comm. Giacinto per le Conferenze Maschili di S. Vincenzo — Buffa D.lla Lucia, Pres. Ador. Notturna Femm. Cane P. Ignazio, Prov. Ord. Domenicano — Cappella Can. Giuseppe Rettori Santuario Consolata — Capra Margherita per il Terz'Ordine Servitano — Caracciolo P. Alberto, Preposto dei Filippini — Casassa Dott. Comm. Adolfo per l'Arc. SS. Trinità — Casati Ernesto per il Terz'Ordine Carmelitano — Cavalchini Garofoli B.ne Alessandro per il S. M. Ordine di Malta — Chiaudano Can. Bartolomeo, Rettore del Seminario Metropolitano — Cocco Can. Luigi, Rettore del Convitto Consolata — Cornaglia Giuseppina, Delegata Regionale U. F. C. I. — Crosa Teol. Giovanni, Vic. Foraneo di Racconigi.

Da Colleardo P. Cesare, Ministro Pr. v. dei Cappuccini — Delbosco Mons. Antonio, Vic. For. di Giaveno — Deseconti Mons. Giuseppe, per la Congregazione dei Canonici di S. Lorenzo — Di Lesegno M.sa Giacomina per il Terz'Ordine Domenicano — Di Robilant C.ssa Marina per le Dame di Carità.

Emauel D. Pietro, Vic. For. di Viù — Engelfred Pio Falcò Savoia Donna Bea, Pres. Opera Chiese Povere.

Falconet Edvige, per le Dame della Consolata — Ferrero Giovanni per l'Arciconfr. Spirito Santo — Ferrua Cav. Mario per il Terz'Ordine Dominican — Filippello Teol. Giuseppe, Vic. For. di Ceres — Filippi Teol. Carlo vicario Foraneo di Cavour — Fiori P. Arcangelo, Prov. dei Frati Minori — Frasca Teol. Enrico Vic. For. di Lanzo.

Gambino Teol. G. B. Vic. For. di Carignano — Gambino Teol. Mauzio, Vic. For. di Chialamberto — Geutie Sac. Francesco, Vic. For. di Aramengo — Giacobbe P. Giuseppe, pei Dottrinari — Gilardi Can. Giuseppe Vic. For. di Cuorgné — Giustino Padre Prov. dei Passionisti — Gobetto Mons. Domenico, Vic. For. di Settimo — Gribaudo Can. Sebastiano, Vic. For. di Moncalieri — Grignolio Can. Alessandro per la Congregazione dei Canonici del Corpus Domini — Gruero Mons. Domenico, Vic. For. di Villafranca Piemonte.

Magnetti Don Giuseppe, pei PP. Giuseppini — Maiorino Andrea per il Terz'Ordine Servitano — Martin P. Filippo Prov. della Comp. di Gesù — Massa Sac. Antonio Vic. For. di Ciriè — Mazzarelli Avv. Comm. Pier Giacomo, per l'Arcicon. SS. Sudario — Mazzia P. Umberto M. Proposto dei Barnabiti — Mazzonis Aliello B.ssa Maria per le Conferenze Femminili di S. Vincenzo — Migliore Teol. Avv. Can. Matteo Vic. For. di Carmagnola — Milone Teol. Giovanni, Vic. For. di Favria — Miravalle Sac. Cesare Vic. For. di Avigliana — Morello Can. Aurelio Vic. For. di Gassino; Mulassano Comm. Amilcare per l'Arcicon. S. G. B. Decollato.

Nizia Teol. Domenico, Vic. For. di Castelnuovo.

Oliva Mons. Agostino, Vic. For. di Pianezza.

Pagano Mons. Luigi, Vic. For. di Bra — Pallavicino Saint Just M.sa Gabriella per l'Apostolato della Preghiera — Pechenino P. Domenico Superiore Generale degli Oblati di M. V. — Pinauda Sac. Prof. Francesco pei PP. Rosminiani — Pistarino P. Alessio, Priore dei Servi di Maria.

Rho Mons. Giovanni, Vic. For. di Chieri — Ribero Can. Giovanni, Superiore della Piccola Casa della Divina Provvidenza — Riccardi Olimpia, per le Operaie Cattoliche — Ricci di Cereseto Maria, per le Dame di Misericordia — Righini Maria Minola per il Terz'Ordine Carmelitano — Rinaldi Sac. Filippo, Rettor Maggiore dei Salesiani — Rossignol Suor Maria, Visitatrice delle Figlie di Carità — Sachero Avv. Cav. Melchiorre per la Arciconfr. S. Rocco — Sandigliano P. Giovanni Prov. dei Camilliani — Scrizzi Francesco, Pres. Adoraz. Noturna Maschile — Suor M. Matilde, Superiora Educatorio S. Anna — Le Superiore delle Religiose del S. Cuore — delle Suore di S. Giuseppe — delle Fedeli Compagne di Gesù — delle Suore Minime del Suffragio.

Traverso P. Filippo, Visitatore dei Preti della Missione — Vallero Mons. Giuseppe, Vic. For. di Vigone — Vigo Mons. Andrea, Vic. For. di None.

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

Nuovi Consigli Parrocchiali costituiti dall'8 Febbraio all'8 Aprile.

TORINO — SS. Angeli Custodi — SS. Annunziata — S. Alfonso — Immacolata Concezione — S. Giulia — SS. Nome di Gesù.

MONS. TORINO Altessano — Villastellone — Carignano — Monastero di Lanzo — Brandizzo — Ss. Michele e Grato di Carmagnola — Morionde Torinese — Pianezza — San Gillio — Cavour.

Collette pro Azione Cattolica pervenute dall'8 Febbraio all'8 Aprile.

TORINO CITTA' — S. Maria — Circolo G. C. Cor Ardens — Circolo G. C. S. Tarcisio — Unione Giovani — Chiesa di S. Anna — S. Francesco da Paola — S. Margherita — S. Teresa — SS. Angeli Custodi — S. Barbara — Madonna degli Angeli — S. Gioachino — Maria Ausiliatrice.

FUORI CITTA' — Revigliasco — Scalenghe (S. Catterina) — Cavallerleone — Caselle (S. Maria) — Giaveno (Maddalena) Chieri (Duomo) — Cavour — Cavallermaggiore (S. Michele) — Volpiano — Castelnuovo d'Asti — Cinzano — Mombello — Valgioie — Poirino (S. Giovanni) — Cambiano.

FEDERAZIONE GIOVANILE CATTOLICA

Esami di religione

Nei circoli di Campagna in Aprile e Maggio, nei Circoli di Torino, in Maggio e Giugno si dovranno dare gli Esami di Religione. Ogni Assistente Ecclesiastico si accordi in proposito con il parroco del Circolo o il Direttore dell'Oratorio ed abbia per cura di rimettere con sollecitudine in Federazione il risultato degli esami tanto delle Sezioni Aspiranti, quanto dei Circoli Giovanili.

L'Ass. ECCL. FEDERALE.

BIBLIOGRAFIA

Sac. COSTANTINO ROSA-BRUSIN. — *Jesus*. - La vita di Gesù dai quattro Evangelisti ad uso del popolo. In 16, pag. 210 - con 30 illustrazioni fuori testo L. 5 — Opera premiata (I. Premio) nel Concorso Nazionale per una vita di Gesù Cristo indetto dalla Associazione dei Parroci di Torino nel 1928.

In questa vita non c'è l'errore di dare un ammasso confuso di atti e di discorsi di Gesù senza connessione e senza seguito, no. Invece si mette in rilievo la causa massima dei fatti evangelici, che portò, come a conclusione necessaria, alla tragedia della Croce.

La divinità di Gesù, chiave di tutta la religione, vi è luminosamente dimostrata agli occhi stessi di un bambino; mentre con fortezza e vivacità si rileva il dovere di congiungere le opere alla fede, perchè Gesù vuole da noi non solo parole, ma fatti.

La forma è narrativa come quella del Vangelo, e in gran parte con le stesse sue parole. Occorre molta scienza per scrivere la vita di Gesù, ma questa scienza, sparsa per tutto, deve sempre rimanere come nascosta. Le riflessioni si presentano da sè, con gusto del lettore. Niente controversie sulle difficoltà dei Vangeli, ma affermazioni che non rompono il racconto, e ne aumentano la maestà.

Lo stile è semplice, però non privo di quel tono di riserva e di solennità che esclude ogni volgarità e meschinezza di dettagli, come indegne del grande Iddio di cui si racconta la vita.

Teol. Baima Pietro, pievano.

Rivista Diocesana Torinese

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

GLI ACCORDI DEL LATERANO

TRATTATO

In nome della SS. Trinità,

Premesso che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di ostilità fra loro esistente con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due alte parti e che, assicurando alla S. Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto, la quale garantisca assoluta indipendenza della sua alta missione nel mondo, consenta alla S. Sede stessa di riconoscere compiuta in modo definitivo ed irrevocabile la « questione Romana », sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia; che dovendosi per assicurare alla S. Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantirle una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale; si è ravvisata la necessità di costituire con particolari modalità la città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima S. Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta podestà e giurisdizione sovrana; S. Santità il Sommo Pontefice Pio XI e S. M. Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, hanno risolto di stipulare un trattato, nominando a tale effetto due plenipotenziari, cioè, da parte di S. Santità S. Em. R.ma il Signor Cardinale Pietro Gasparri, suo segretario di Stato, e per parte di S. M., S. Ecc. il Signor Cav. Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo: i quali scambiati i loro rispettivi poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1. - L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo I dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica romana è la sola religione dello Stato.

Art. 2. - L'Italia riconosce la sovranità della S. Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo.

Art. 3. - L'Italia riconosce alla S. Sede la piena proprietà, l'esclusiva podestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creando per tal modo la città del Vaticano per gli speciali fini e le modalità, di cui al presente trattato. I confini di detta città sono indicati nella pianta, che costituisce l'allegato I del presente trattato, del quale forma parte integrale. Resta, peraltro, inteso che la piazza di S. Pietro pur facendo parte della Città del Vaticano, conti-

nua ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane, le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della basilica, sebbene questa continua ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta basilica salvo che siano invitati ad intervenire dall'autorità competente. Quando la S. Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di S. Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e dal loro prolungamento.

Art. 4. - La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla S. Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo Italiano e che non vi sia altra autorità che quella della S. Sede.

Art. 5. - Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'art. precedente, prima dell'entrata in vigore del presente trattato il territorio costituente la città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo Italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La S. Sede provvederà a chiuderne gli accessi recingendo le parti aperte, tranne la piazza S. Pietro.

Resta, per altro, convenuto che per quanto riguarda gli immobili ivi esistenti appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la S. Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosene lo Stato Italiano.

Art. 6. - L'Italia provvederà a mezzo degli accordi occorrenti, con gli enti interessati, che alla città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acqua in proprietà. Provvederà inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella città del Vaticano, nella località indicata nell'allegata pianta, e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane. Provvederà altresì anche al coordinamento degli altri servizi pubblici. A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato Italiano, e nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente trattato. La S. Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire. Saranno presi accordi tra la S. Sede e lo Stato Italiano, per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della città del Vaticano.

Art. 7. - Nel territorio intorno alla città del Vaticano il Governo italiano s'impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto, e a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia e il viale Vaticano. In conformità alle norme del diritto internazionale, è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano. Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, dove non si estende la extraterritorialità di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare alla città del Vaticano, si farà di comune accordo.

Art. 8. - L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice, con discorsi, con fatti e con scritti sono puniti come le offese e le ingiurie alla persona del Re.

Art. 9. - In conformità alle norme internazionali sono soggetti alla sovranità della S. Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una tem-

poranea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita della abitazione nella città stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza, cessando di essere soggetti alla sovranità della Santa Sede. Le persone menzionate nel comma precedente, ove, a termine della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senza altro cittadini italiani. Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della S. Sede, saranno applicabili nel territorio del regno d'Italia, nelle materie in cui dev'essere osservata la legge personale quando non siano regolate da norme emanate dalla S. Sede, quelle della legislazione italiana; e, ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello stato cui essa appartiene.

Art. 10 - I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da accordarsi tra le parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla Giuria e da ogni prestazione di carattere personale. Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo, dichiarati dalla S. Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli Uffici della S. Sede, nonchè ai Dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli articoli 13, 14, 15 e 16 esistenti fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati in un altro elenco da concordarsi, come sopra è detto, e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede. Gli ecclesiastici, che per ragioni di ufficio partecipano fuori della città del Vaticano all'emanazione degli atti della S. Sede, non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle Autorità Italiane. Ogni persona straniera, investita da ufficio ecclesiastico in Roma, gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

Art. 11. - Gli Enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato Italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonchè della conversione nei riguardi dei beni immobili.

Art. 12. - L'Italia riconosce alla S. Sede il diritto di legazione attivo e passivo, secondo le regole generali del diritto internazionale. Gli inviati dei Governi esteri presso la S. Sede continuano a godere nel Regno di tutte le prerogative e immunità, che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio italiano, godendo delle immunità loro dovute, a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia. Resta inteso che l'Italia s'impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla S. Sede Apostolica. Le alte parti contraenti s'impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un ambasciatore italiano presso la S. Sede ed un nunzio pontificio presso l'Italia, il quale sarà il decano del corpo diplomatico, a termini del diritto consuetudinario, riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815. Per effetto della riconosciuta sovranità, e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo articolo 19, i diplomatici della S. Sede e i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici e ai corrieri degli altri governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale.

Art. 13 - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di S. Giovanni in Laterano, di S. Maria Maggiore e di San Paolo cogli edifici annessi. Lo stato trasferisce alla S. Sede la libera

gestione ed amministrazione della detta Basilica di S. Paolo e dell'annesso monastero, versando altresì alla S. Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel bilancio del ministero della pubblica istruzione per la detta Basilica. Resta del pari inteso che la S. Sede è libera proprietaria del dipendente edificio di S. Callisto presso S. Maria in Trastevere.

Art. 14. - L'Italia riconosce alla S. Sede la piena proprietà del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima, nonché si obbliga a cederle parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze. Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del colle gianicolense, appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide, e altri istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato s'impegna di trasferire alla S. Sede o ad altri enti che saranno da essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato e di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri istituti e quelli da trasferire sono indicati nella allegata pianta. L'Italia infine trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex conventuali in Roma, annessi alla basilica dei Santi dodici Apostoli e alle Chiese di Sant'Andrea della Valle e di S. Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze, e da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno dall'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 15. - Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonchè i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il Palazzo del Santo Uffizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in Piazza Scossacavalli, il Palazzo del Vicariato e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, benchè facenti parte del territorio dello Stato Italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati Esteri.

Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengono nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate le funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.

Art. 16 - Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonchè quelli adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici: Università gregoriana, Istituto biblico, orientale, archeologico, Seminario russo, Collegio lombardo, i due palazzi di S. Apollinare e la casa degli esercizi per il clero di S. Giovanni e Paolo, non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari, tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. E' in facoltà della S. Sede di dare a tutti i sudetti immobili indicati nel presente articolo e nei due articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane; le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche, che vanta la Chiesa Cattolica.

Art. 17 - Le retribuzioni di qualsiasi natura, dovute dalla S. Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e degli enti gestiti direttamente dalla S. Sede anche fuori Roma, a dignitari, impiegati o salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti a decorrere dal 1.º gennaio 1929 da qualsiasi tributo verso lo Stato quanto verso ogni altro ente.

Art. 16. - I tesori di arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel palazzo lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla S. Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico.

Art. 19. - I diplomatici e gl'inviati della S. Sede, i diplomatici e gl'inviati dei governi esteri presso la S. Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla città del Vaticano e muniti dei passaporti degli Stati di provenienza o dei rappresentanti pontifici all'estero, potranno senz'altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare passaporto pontificio, si recheranno dalla Città del Vaticano all'estero.

Art. 20. - Le merci provenienti dall'estero e dirette alla città del Vaticano, o fuori della medesima, ad istituzioni o uffici della S. Sede, saranno sempre ammesse da qualsiasi punto del confine italiano ed in qualunque porto del regno al transito per il territorio italiano con piene esenzioni dai diritti doganali.

Art. 21. - Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del Sangue; quelli residenti in Roma, anche fuori della città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini della medesima. Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito e accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi. Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio, all'intorno della città del Vaticano, non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave. Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della città del Vaticano, nonchè per i Concili presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

Art. 22. — A richiesta della S. Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane. La S. Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella città del Vaticano, imputate di atti commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati. Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art. 15, a meno che i preposti a detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.

Art. 23. — Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai Tribunali della città del Vaticano, si applicheranno le norme del diritto internazionale. Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili in Italia, le sentenze e i provvedimenti emanati da Autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicate alle Autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari.

Art. 24 — La S. Sede, in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale, dichiara che essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati e ai congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riserbandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale. In conseguenza di ciò la

città del Vaticano sarà sempre e in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.

Art. 25 — Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente trattato, la quale costituisce l'allegato quarto al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia.

Art. 26. — La S. Sede ritiene che con gli accordi i quali sono oggi sottoscritti, le viene assicurato adeguatamente quanto le occorre per provvedere con la dovuta libertà e indipendenza al governo pastorale della diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente e irrevocabilmente composta e quindi eliminata la « questione romana » e riconosce il Regno d'Italia, sotto la Dinastia di Casa Savoia, con Roma capitale dello Stato italiano. Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice. E' abrogata la legge 13 maggio 1871 n. 214 e qualunque altra disposizione contraria al presente trattato.

Art. 27. — Il presente trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia, ed entrerà in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche.

Roma, 11 febbraio 1929

firmato: PIETRO Card. GASPARRI

firmato: BENITO MUSSOLINI

CONVENZIONE FINANZIARIA

Si premette: Che la S. Sede e l'Italia, a seguito della stipulazione del Trattato, col quale è stata definitivamente composta la *Questione Romana* hanno ritenuto necessario regolare con una convenzione distinta, ma formante parte integrante del medesimo, i loro rapporti finanziari; che il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subiti dalla Santa Sede Apostolica per la perdita del Patrimonio di San Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici, e dei beni degli Enti Ecclesiastici, e dall'altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella Città di Roma, e tuttavia avendo anche presente la situazione finanziaria dello Stato e le condizioni economiche del popolo italiano, specialmente dopo la guerra, ha ritenuto di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo, domandando una somma, parte in contanti e parte in Consolidato, la quale è in valore di molto inferiore a quella che a tutto oggi lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla S. Sede medesima, anche solo in esecuzione dell'impegno assunto con la legge 13 Maggio 1871; che lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice, ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta somma.

Le due alte parti, rappresentate dai medesimi Plenipotenziari hanno convenuto:

Art. 1 — L'Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla S. Sede la somma di Lire italiane 750 milioni (settecentocinquanta milioni), ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto Consolidato Italiano 5% al Portatore (col cupone scadente al 30 giugno p. v.) del valore nominale di lire italiane un miliardo.

Art. 2. — La S. Sede dichiara di accettare quanto sopra, a definitiva

sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l'Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870.

Art. 3 — Tutti gli atti da compiere per l'esecuzione del trattato, della presente Convenzione e del Concordato, saranno esenti da ogni tributo.

Roma, 11 febbraio 1929.

firmato: PIETRO Card. GASPARRI
firmato: BENITO Cav. MUSSOLINI.

CONCORDATO

In nome della SS. Trinità,

Premesso: che dall'inizio delle trattative tra la S. Sede e l'Italia per risolvere la *Questione Romana* la S. Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per necessario complemento, da un Concordato inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia; che è stato conchiuso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della *Questione Romana*; S. Santità il Sommo Pontefice Pio XI e S. Maestà Vittorio Emanuele III Re d'Italia, hanno risolto di fare un Concordato ed all'uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziari Delegati per la stipulazione del Trattato, cioè per la parte di S. S., S. E. Rev.ma il Sig. Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di S. Maestà, S. E. il Sig. Cav. Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovatisi in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

L'esercizio del potere spirituale.

Art. 1. — L'Italia ai sensi dell'art. I del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del Potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del Culto, nonchè della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato; ove occorra accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro Ministero spirituale la difesa da parte delle autorità.

In considerazione del carattere sacro della Città Eterna, Sede Vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e mèta di pellegrinaggi, il Governo Italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere.

Art. 2 — La S. Sede comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi, col Clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo Italiano.

Parimenti per tutto quanto si riferisce al Ministero Pastorale, i Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli.

Tanto la S. Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente, ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero, le istruzioni riguardanti il Governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza. Tali pubblicazioni ed affissioni, ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al Governo spirituale dei fedeli, non sono soggetti ad oneri fiscali.

Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la S. Sede possono essere fatte in qualunque lingua; quelle dei Vescovi sono fatte in lingua italiana o latina; ma accanto al testo italiano l'Autorità Ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altre lingue.

Le Autorità ecclesiastiche possono, senza alcuna ingerenza delle Autorità civili, eseguire collette nell'interno ed all'ingresso delle chiese, nonché negli edifici di loro proprietà.

Esenzioni per il Clero.

Art. 3. — Gli studenti di Teologia, quelli degli ultimi due anni di Propedeutica alla Teologia, avviati al Sacerdozio, ed i novizi degli Istituti religiosi, possono a loro richiesta rinviare di anno in anno fino al ventesimo anno di età, l'adempimento degli obblighi del servizio militare.

I chierici ordinati in *sacris*, ed i religiosi che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare salvo il caso di mobilitazione generale.

In tal caso i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato, ma è loro conservato l'abito ecclesiastico, affinchè esercitino tra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario Militare, ai sensi dell'art. 14.

Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi militari; tuttavia anche se siasi disposta la mobilitazione generale sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime. Si considerano tali gli Ordinari, i Parroci, i vice-Parroci o Coadiutori, i Vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a Rettorie di Chiese aperte al pubblico.

Art. 4 — Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall'ufficio di giurato.

Art. 5. — Nessun ecclesiastico può essere assunto, o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato Italiano, o di enti pubblici dipendenti dal medesimo, senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano. La revoca del nulla-osta priva l'ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l'impiego o l'ufficio assunto.

In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego nei quali siano a contatto immediato col pubblico.

Art. 6. — Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello Stato.

Art. 7. — Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità a dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del sacro ministero.

Art. 8. — Nel caso di deferimento al Magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il Procuratore del Re deve informare immediatamente l'Ordinario della Diocesi nel cui territorio egli esercita giurisdizione; e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria, e ove abbia luogo, la sentenza terminativa del giudizio, tanto in primo grado quanto in appello.

In caso di arresto l'ecclesiastico od il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico.

Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.

Esenzione per gli Edifici.

Art. 9. — Di regola gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizione od occupazione. Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio aperto al pubblico, l'autorità che procede alla occupazione deve prendere previamente accordi con l'Ordinario, a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi l'Autorità precedente deve informare immediatamente il medesimo.

Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'Autorità ecclesiastica.

Art. 10. — Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifici aperti al culto, se non previo accordo con la competente autorità.

I giorni festivi.

Art. 11. — Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa che sono i seguenti: Tutte le domeniche; il primo giorno dell'anno; il giorno dell'Epifania (6 gennaio); il giorno della festa di S. Giuseppe (19 marzo); il giorno della Ascensione; il giorno del Corpus Domini; il giorno della festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno); il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria (15 agosto); il giorno di Ognissanti (1 novembre); il giorno della festa dell'Immacolata Concezione (8 dicembre); il giorno di Natale (25 dicembre).

Art. 12. — Nelle domeniche e nelle feste di prechetto, nelle chiese in cui ufficia un Capitolo, il Celebrante la Messa conventuale canterà secondo le norme della Sacra Liturgia, una preghiera per la prosperità del Re d'Italia e dello Stato Italiano.

Il servizio religioso nell'esercito.

Art. 13. — Il Governo Italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo, adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato appena essa sia stata approvata nei modi di legge. La designazione degli ecclesiastici cui è commessa l'alta commissione del servizio di assistenza spirituale (Ordinario militare, vicario ed ispettori) è fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo Italiano. Qualora il Governo italiano abbia ragioni da opporre alla fatta designazione, ne darà comunicazione alla Santa Sede, la quale procederà ad altra designazione.

L'Ordinario militare sarà rivestito della dignità arcivescovile. La nomina dei Cappellani militari è fatta dalla competente autorità dello Stato italiano su designazione dell'Ordinario militare.

Art. 14. — Le truppe italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, delle esenzioni consentite dal Diritto canonico. I Cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali; essi esercitano il sacro Ministero sotto la giurisdizione dell'Ordinario militare, assistito dalla propria Curia. L'Ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso maschile e femminile, addetto agli ospedali militari.

Art. 15. — L'Arcivescovo Ordinario militare è proposto al capitolo della chiesa del Pantheon in Roma, costituendo con esso il clero, cui è affidato il servizio religioso di detta Basilica. Tale clero è autorizzato a procedere a tutte le funzioni religiose anche fuori di Roma, che in conformità delle regole canoniche siano richieste dallo Stato e dalla Reale Casa. La

Santa Sede consente a conferire a tutti i capitolari componenti il Capitolo del Pantheon la dignità di *protonotari ad instar durante munere*. La nomina di ciascuno di essi sarà fatta dal Cardinale Vicario di Roma, dietro presentazione da parte di S. M. il Re d'Italia, previa confidenziale indicazione del presentando. La Santa Sede si riserva di trasferire a altra Chiesa la diaconia.

Le Circoscrizioni Diocesane.

Art. 16. — Le alte parti contraenti procederanno d'accordo, a mezzo di commissioni miste, ad una revisione della circoscrizione delle Diocesi, allo scopo di renderla possibilmente rispondente a quella delle provincie dello Stato. Resta inteso che la S. Sede erigerà la diocesi a Zara, che nessuna parte del territorio soggetto alla sovranità del Regno d'Italia dipenderà da un Vescovo la cui sede si trovi in territorio soggetto alla sovranità di altro Stato, che nessuna diocesi del Regno comprenderà zone di territorio soggetto alla sovranità di altro Stato. Lo stesso principio sarà osservato per tutte le parrocchie esistenti o da costituirsi in territori vicini ai confini dello Stato. Le modificazioni che dopo l'assetto innanzi accennato si dovessero in avvenire arrecare alle circoscrizioni delle Diocesi, saranno disposte dalla S. Sede previ accordi col Governo ed in osservanza delle direttive suseinte salvo le piccole rettifiche di territorio richieste dal bene delle anime.

Art. 17. — La riduzione delle Diocesi, che risulterà dall'applicazione dell'art. precedente, sarà attuata via via che le Diocesi medesime si renderanno vacanti. Resta inteso che la riduzione non importerà soppressione dei titoli delle Diocesi né dei Capitoli, che saranno conservati, pur raggruppandosi le Diocesi in modo che i capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle provincie. Le riduzioni suddette lasceranno salve tutte le attuali risorse economiche delle Diocesi e degli altri enti ecclesiastici esistenti nelle medesime, compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stato Italiano.

Art. 18. — Dovendosi per disposizioni della Autorità Ecclesiastica raggruppare in via provvisoria o definitiva più parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o più vice-parroci, sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, lo Stato manterrà inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie.

La nomina dei Vescovi.

Art. 19. — La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla S. Sede. Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore *cum jure successionis* la S. Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo Italiano, per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina. Le pratiche relative si svolgeranno colla maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finchè non avvenga la nomina della medesima.

Art. 20. — I Vescovi prima di prendere possesso della loro diocesi prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente: « *Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene ad un Vescovo, fedeltà allo Stato Italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo stabilito, secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo né assisterò ad alcun consiglio che possa recare danno allo Stato Italiano e all'ordine pubblico, e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi*

del bene e dell'interesse dello Stato Italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo ».

I benefici ecclesiastici.

Art. 21. — La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene alla Autorità Ecclesiastica. Le nomine degli investiti dei benefici parrocchiali sono dall'Autorità Ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo Italiano, e non possono avere corso prima che sieno passati 30 giorni dalla comunicazione. In questo termine il Governo Italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, può manifestarle riservatamente all'Autorità Ecclesiastica, la quale, permanendo il dissenso, deferirà il caso alla Santa Sede.

Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo Italiano comunicherà tali ragioni all'Ordinario, che, d'accordo col Governo, prenderà entro tre mesi le misure appropriate. In caso di divergenza fra l'Ordinario e il Governo, la S. Sede affiderà la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta, i quali di accordo con due delegati del Governo Italiano prenderanno una decisione definitiva.

Art. 22. — Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani. I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana. Occorrendo dovranno essere loro assegnati coadiutori che oltre l'italiano intendano e parlino anche la lingua localmente in uso, allo scopo di prestare l'assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa.

Art. 23. — Le disposizioni degli articoli 16, 17, 19, 20, 21 e 22 non riguardano Roma e le Diocesi suburbicarie. Resta anche inteso che qualora la S. Sede procedesse ad un nuovo assetto delle dette diocesi, rimarrebbero invariati gli assegni, oggi corrisposti dallo Stato Italiano sia alle mense, sia alle altre istituzioni ecclesiastiche.

Art. 24. — Sono aboliti l'*exequatur*, il *Regio Placet* nonchè ogni nomina cesarea o regia in materia di provviste di benefici od uffici ecclesiastici in tutta Italia, salvo le eccezioni stabilite dall'art. 29 lettera C.

Art. 25. — Lo Stato Italiano rinuncia alla prerogativa Sovrana del Regio patronato sui benefici maggiori e minori. E' abolita la regalia sui benefici maggiori e minori. E' abolito anche il terzo pensionabile nelle provincie del Regno delle Due Sicilie. Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato e alle amministrazioni dipendenti.

Art. 26. — La nomina degli investiti dei benefici maggiori e minori, o di chi rappresenta temporaneamente, ha effetto dalla data della nomina ufficialmente partecipata al governo. L'amministrazione ed il godimento delle rendite durante la vacanza, è disciplinata dalle norme del diritto canonico. In caso di cattiva gestione lo Stato italiano, presi accordi con l'Autorità Ecclesiastica, può procedere al sequestro delle temporalità del beneficio, devolvendone il reddito netto a favore dell'investito o, in sua mancanza, a vantaggio del beneficio.

Le Basiliche Papali.

Art 27. — Le Basiliche della S. Casa di Loreto, di S. Francesco in Assisi e di S. Antonio in Padova con gli edifici e opere annesse eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla S. Sede, e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione, gli altri enti di qual-

siasi natura gestiti dalla S. Sede in Italia, nonchè i collegi di missione. Restano, tuttavia, in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali. Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procederà alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche.

Per gli altri santuari, nei quali esistono amministrazioni civili, subentrerà la libera gestione dell'autorità ecclesiastica, salvo, ove nel caso, la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso.

Condonazione ai possessori di beni ecclesiastici.

Art. 28 - Per tranquillare le coscenze, la Santa Sede accorderà piena condonazione a tutti coloro, che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni ecclesiastici. A tale scopo la S. Sede darà le opportune istruzioni.

La personalità degli enti ecclesiastici.

Art. 29 - Lo Stato Italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica al fine di riformarla ed integrarla per metterla in armonia con le direttive alle quali si inspira il trattato stipulato con la Santa Sede ed il presente concordato. Resta fin da ora convenuto fra le due alte parti contraenti, quanto in appresso:

a) ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, Diocesi, Capitoli, Seminari, Parrocchie, ecc., ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle Chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazioni, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il fondo per il culto destina a ciascuna di esse. Salvo quanto è disposto nel precedente articolo 27, i consigli di amministrazione dovunque esistano e qualunque sia la loro denominazione, anche se composti totalmente in maggioranza di laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di culto, e la nomina dei componenti sarà fatta d'intesa con l'Autorità ecclesiastica;

b) Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose con o senza voti, approvate dalla S. Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate giuridicamente e di fatto da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate; sarà riconosciuta in oltre la personalità giuridica delle provincie religiose italiane nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle associazioni aventi la sede principale all'estero quando concorrono le stesse condizioni,

Sarà riconosciuta altresì la personalità giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e di possedere

Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle case Generalizie ed alle associazioni religiose anche estere. Le associazioni o le case religiose le quali abbiano la personalità giuridica la conserveranno.

Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono già in possesso, degli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo.

c) Le Confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini, e dipendono dalla Autorità Ecclesiastica per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione.

Le fondazioni di culto.

d) Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purchè consti che rispondano alle esigenze della popolazione, e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto.

e) Nelle amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive, i consigli di amministrazione saranno formati per metà con membri designati dalle Autorità Ecclesiastiche; altrettanto dicono per i fondi di religione delle nuove provincie.

f) Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici senza l'osservanza delle leggi civili dovranno essere riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano, su domanda dell'Ordinario, da presentarsi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente concordato.

g) Lo Stato Italiano rinuncia ai privilegi di esenzione dalla giurisdizione ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia (salvo per quello addetto alle Chiese della S. Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma ed alle Cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi Reali) rientrando tutte le nomine e provviste di benefici ed uffici sotto le norme degli articoli precedenti.

Un'apposita commissione provvederà all'assegnazione ad ogni Basilica o Chiesa Palatina di una congrua dotazione con i criteri indicati per i beni dei Santuari all'art. 27.

Abolizione di tasse.

h) Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle Leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto e di religione, è, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e d'istruzione. È abolita la tassa straordinaria del 30 per cento, imposta con l'art. 18 della legge 15 agosto 1867 numero 3848, la quota di concorso di cui agli articoli 31 della Legge 7 Luglio 1866, n. 3036 e 20 della Legge 15 Agosto 1867 n. 3848, nonchè la tassa sul passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefici ed altri enti ecclesiastici stabiliti dall'art. 1 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3270, rimanendo esclusa anche per l'avvenire l'istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa. Non saranno applicate ai ministri del culto per l'esercizio del Ministero sacerdotale le imposte sulle professioni e la tassa di patente istituite col R. D. 18 novembre 1923, n. 2538 in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita, nè qualsiasi altro tributo del genere.

i) L'uso dell'abito ecclesiastico e religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi ai quali sia stato interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica, che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano, è vietato e punito con le stesse sanzioni e pene con le quali è vietato e punito l'uso abusivo della divisa militare.

Le congrue.

Art. 30 - La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa, ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato Italiano, e senza obbligo di assogettare a conversione i beni immobili. Lo Stato Italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacità di acquistare beni, salvo le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali.

Lo Stato Italiano, finchè con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle defezioni dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quello stabilito dalle leggi attualmente in vigore. In considerazione di ciò la gestione patrimoniale di detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con l'intervento da parte dello Stato Italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta con la presenza di un rappresentante del governo, redigendosi analogo verbale. Non sono soggetti all'intervento suddetto le Mense Vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patroni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi.

Agli effetti del supplemento di congrua, l'ammontare dei redditi delle suddette mense e patrimoni che sono corrisposti ai beneficiati, risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma.

Art. 31. - L'erezione di nuovi Enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall'Autorità Ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico. Il loro riconoscimento egli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili.

Art. 32 - I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato e del Trattato, avranno luogo colle norme stabilite dalle leggi civili che dovranno essere poste in armonia colle disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato.

Le catacombe.

Art. 33 — E' riservata alla S. Sede la disponibilità delle Catacombe esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio del Regno con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione. Essa può quindi, coll'osservanza delle leggi dello Stato e con salvezza degli eventuali diritti di terzi, procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei Corpi Santi.

Il matrimonio.

Art. 34 - Lo Stato Italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al Sacramento del Matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Le pubblicazioni del matrimonio come sopra, saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione il Parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice Civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinchè venga trascritto nei registri dello Stato Civile. Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio *rato e non consumato* sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. I provvedimenti e le sentenze relative quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione e alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. I detti provvedimenti e sentenze definitive, coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura, saranno trasmessi alla Corte di Appello dello Stato competente per il territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di Consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili, ed ordinerà che siano annotati nei registri dello Stato Civile a margine dell'atto di matri-

monio. Quanto alle cause di separazione personale la S. Sede consente che siano giudicate dalla autorità giudiziaria civile.

Le scuole e il catechismo.

Art. 35. - Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici e religiosi rimane fermo l'istituto dell'esame di Stato ad effettiva parità di condizioni di istituti governativi e candidati di dette scuole.

Art. 36. - L'Italia considera fondamento e coronamento della istruzione l'insegnamento della dottrina cristiana, secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori sacerdoti o religiosi, approvati dall'Autorità Ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato d'idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'Ordinario, priva senz'altro l'insegnante della capacità d'insegnare. Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che libri di testo approvati dalla Autorità Ecclesiastica.

Art. 37. - I dirigenti delle Associazioni statali per l'educazione fisica, per l'istruzione premilitare, degli avanguardisti e dei Balilla, per rendere possibile l'istruzione e l'assistenza religiosa della gioventù loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di preceppo l'adempimento dei doveri religiosi. Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunate degli alunni nei giorni festivi.

Università e Seminari.

Art. 38. - Le nomine dei professori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e del dipendente istituto di magistero Maria Immacolata, sono subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede, diretto ad assicurare che non vi sia da eccepire dal punto di vista morale e religioso.

Art. 39. - Le università, i seminari maggiori e minori, sia diocesani, sia interdiocesani, sia regionali, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici, continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

Art. 40. - Le lauree in Sacra Teologia date dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, saranno riconosciute dallo Stato Italiano. Saranno pariamente riconosciuti i diplomi che si conseguono nelle scuole di paleografia archivistica e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l'archivio nella Città del Vaticano.

Onorificenze Pontificie.

Art. 41. - L'Italia autorizza l'uso nel Regno e nelle sue colonie, delle onorificenze Pontificie, mediante registrazione del breve di nomina, da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dall'interessato.

Art. 42. - L'Italia ammetterà il riconoscimento, mediante decreto reale, dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici, anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire. Saranno stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non è soggetto in Italia al pagamento di tassa.

L'Azione Cattolica.

Art. 43. - Lo Stato Italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica Italiana, in quanto esse, siccome la S. Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori d'ogni partito politico, e sotto la immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principii cattolici. La S. Sede prende occasione della stipulazione del presente concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto d'iscriversi e militare in qualsiasi partito politico.

Art. 44. - Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione del presente Concordato, la Sante Sede e l'Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.

I Concordati degli ex Stati.

Art. 45. - Il presente Concordato entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche, contemporaneamente al trattato stipulato tra le stesse alte parti, che elimina la *Questione Romana*. Con la entrata in vigore del presente Concordato cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei concordati degli ex stati italiani.

Le leggi austriache, le leggi, i regolamenti, le ordinanze ed i decreti dello Stato Italiano attualmente vigenti, in quanto siano in contrasto con le disposizioni del presente concordato, si intendono abrogati con l'entrata in vigore del medesimo.

Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sarà nominata, subito dopo la firma del medesimo, una Commissione composta da persone designate da ambedue le alte parti.

Roma, 11 Febbraio 1929.

F.to PIETRO Card. GASPARRI.

F.to BENITO MUSSOLINI.